



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 SEDUTA PUBBLICA DEL 30 LUGLIO 2015

OGGETTO: Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – IMU - per l'anno 2015.

PRESIDENZA: Di Marcantonio Bruno.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 09:30 e segg. , nel Palazzo Comunale, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica convocato previa trasmissione degli inviti giuste prot. n. 72679 del 23 luglio 2015 e prot. n. 73046 del 24 luglio 2015 come da relate del Messo Comunale inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Elena PALUMBO.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art.25 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali

Il Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello nominale risultano:

	P	A		P	A
TERRA Antonio	X		CASARI Daniele		X
DE MAIO Pasquale	X		MARTELLI Giovanni	X	
DI LEONARDO Fabio	X		CAPORASO Luana	X	
VITTORIANO Maria Grazia	X		ROMUALDI Nello	X	
TUMEO Salvatore	X		BOI Roberto		X
DI MARCANTONIO Bruno	X		TERZO Carmelo Antonio	X	
FORCONI Mario	X		GALANTI Albina	X	
D'ALESSANDRO Alessandro	X		BAFUNDI Giovanni Antonio	X	
BIOLCATI RINALDI Michela	X		LA PEGNA Vincenzo		X
ALFANO Gennaro	X		PORCELLI Carmela	X	
ZANLUCCHI Angelo	X		GIOVANNINI Vincenzo	X	
CAISSUTTI Renzo	X		TOMASSETTI Monica	X	
PISTOLESI Ornella	X				
				22	3

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2015.

Espone il punto all'ordine del giorno l'Assessore al ramo Roberto Mastrofini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria - IMU;

VISTO il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare l'Art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto della suindicata normativa statale;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", con la quale, per mezzo dell'Art. 1, comma 380, sono stati introdotti plurimi elementi di novazione normativa in ordine alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA la proposta di regolamento comunale IUC presentata all'attenzione del Consiglio Comunale e in attesa dell'approvazione definitiva;

RICHIAMATA la necessità per l'anno 2015 di provvedere ad adottare le aliquote, le riduzioni, nonché le detrazioni in ordine all'Imposta Municipale Propria, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento IUC in corso di approvazione;

PRESO ATTO che sono considerati "soggetti passivi" del tributo IMU:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

VISTO l'Art.1, comma 380, lettera *f*), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che lo stesso Art.1, comma 380, lettera *f*), della Legge n. 228/2012 prevede che il Comune può aumentare sino ad un massimo di 0,30 per cento l'aliquota standard dello 0,76 per cento di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che, in virtù delle novità normative ultimamente introdotte, il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse;

PRESO ATTO che restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'Art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

VISTO che con l'introduzione delle novità normative in luogo della Legge di Stabilità 2014, a corredo della disciplina previgente, **sono esenti dal pagamento dell'IMU** le seguenti tipologie e/o fattispecie:

- a) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite dagli Artt. 12 e 18 del regolamento IUC, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- h) le altre esenzioni richiamate nel Regolamento IUC, di cui all'Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), ed i) del D.lgs n. 504 del 1992;

VISTO che con l'introduzione delle novità normative in luogo della Legge di Stabilità 2014, a corredo della disciplina previgente, viene prevista **l'equiparazione ad "abitazione principale"** per le seguenti tipologie e/o fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTI gli Artt. 7 e 8 del Regolamento IMU, in ordine alla definizione della base imponibile dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, nonché dei fabbricati di interesse storico e dei fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili;

VISTO l'Art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, in base al quale l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e, altresì, i Comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate secondo i coefficienti della tabella di cui al punto seguente, gli opportuni moltiplicatori previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'Art. 13, comma 8-bis, del D.L. n.201/2011, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono comunque soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

RITENUTO, ai sensi dell'Art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, di assicurare l'applicazione di aliquote agevolate previste dall'Art. 19, comma 2, del Regolamento IUC;

RITENUTO, sulla base di quanto espresso in premessa, di deliberare la proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	BASE IMPONIBILE	COEFF. RIVALUTAZIONE	MOLTIPLICATORE	ALIQUOTA IMU 2015
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	ESENTE
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio)	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,60%
Fabbricati LOCATI: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,90%
Fabbricati LOCATI a Canone Concordato : abitazione, box auto e garage,	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,70%

magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni					
Fabbricati in COMODATO GRATUITO: Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,76%
Fabbricati NON LOCATI: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	1,06%
Uffici	A/10	rendita Catastale rivalutata	1,05	80	1,06%
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigionie	gruppo B	rendita Catastale rivalutata	1,05	140	1,06%
Negozi	C/1	rendita Catastale rivalutata	1,05	55	1,06%
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	rendita Catastale rivalutata	1,05	140	1,06%
Fabbricati LOCATI ai sensi dell'Art.19, co.2, lettera c) del Regol. IUC: Negozi, laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/1, C/3, C/4 e C/5	rendita Catastale rivalutata	1,05 1,05	55 140	0,90%
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari con fini di lucro	gruppo D (escluso D/5)	rendita Catastale rivalutata	1,05	65	1,06%
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	rendita Catastale rivalutata	1,05	80	1,06%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL n.201/2011)	A/6 e D/10	rendita Catastale rivalutata	1,05	160 per A/6 & 65 per D/10	ESENTE
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio		1,25	135	0,76%
Terreni Agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio		1,25	75	0,76%
Aree Fabbricabili	Valore di mercato				0,76%

RITENUTO ai sensi dell'Art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, di stabilire, per le categorie di immobili A/1, A/8 e A/9, la detrazione dall'imposta dovuta di Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'ammontare del tributo dovuto, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che se l'unità immobiliare, appartenente alle categorie di immobili A/1, A/8 e A/9, è adibita ad "abitazione principale" da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'Art. 1, commi 640 e 677, Legge n. 147/2013, la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può eccedere il limite dell'1,06%;

VISTO il D.M. 13 maggio 2015 che ha stabilito per l'anno corrente il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;;

VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 07.07.2015 con la quale è stata formulata al Consiglio la proposta di adozione delle aliquote IMU di cui all'oggetto, ai sensi Art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011;

SENTITA la competente 5° Commissione Consiliare Bilancio, Finanze e Tributi nella seduta pubblica del 21.07.2015;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento sull'Imposta Unica Municipale IUC;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Esce il Consigliere Comunale Albina Galanti.

Consiglieri Comunali presenti n. 21.

Seguono diversi interventi da parte di alcuni consiglieri comunali

Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i consiglieri, così come da stenotipia, viene inserito nell'originale del presente verbale.

Di poi il Presidente del Consiglio Comunale Bruno Di Marcantonio pone a votazione il punto all'ordine del giorno.

La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:

Consiglieri Comunali Presenti: 21

Consiglieri Comunali Votanti: 21

Consiglieri Comunali Favorevoli: 15

Consiglieri Comunali Contrari: 6 (Nello Romualdi, Carmelo Antonio Terzo, Giovanni Antonio Bafundi, Carmela Porcelli, Vincenzo Giovannini, Monica Tomassetti).

Consiglieri Comunali Astenuti: 0

Visto l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. **di prendere atto** che il presupposto del tributo IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse;
2. **di prendere atto** che restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'Art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
3. **di prendere atto** che sono esenti dal pagamento dell'IMU le seguenti tipologie e/o fattispecie:
 - a) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite dagli Artt. 12 e 18 del regolamento IUC, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - h) le altre esenzioni richiamate nel Regolamento IUC, di cui all'Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), ed i) del D.lgs n. 504 del 1992;
4. **di prevedere** l'equiparazione ad "abitazione principale" per le seguenti tipologie e/o fattispecie:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- una ed una sola unità immobiliare adibita ad “abitazione principale” posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
 - l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
5. **di prendere atto** che, ai sensi dell’Art. 13, comma 8-bis, del D.L. n.201/2011, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono comunque soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
6. **di stabilire**, ai sensi dell’Art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, l’applicazione di aliquote agevolate previste dall’Art. 19, comma 2, del Regolamento IUC;
7. **di approvare** la proposta di adozione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2015, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall’Art. 13 del D.L. n.201/2011 e s.m.i.:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	BASE IMPONIBILE	COEFF. RIVALUTAZIONE	MOLTIPLI CATORE	ALIQUTA IMU 2015
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	ESENTE
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio)	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,60%
Fabbricati LOCATI: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenti ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,90%
Fabbricati LOCATI a Canone Concordato :	gruppo A (escluso A/10)	rendita Catastale	1,05	160	0,70%

abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenti ad abitazioni	e C/2, C/6, C/7	rivalutata			
Fabbricati in COMODATO GRATUITO: Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	0,76%
Fabbricati NON LOCATI: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenti ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	rendita Catastale rivalutata	1,05	160	1,06%
Uffici	A/10	rendita Catastale rivalutata	1,05	80	1,06%
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigionieri	gruppo B	rendita Catastale rivalutata	1,05	140	1,06%
Negozi	C/1	rendita Catastale rivalutata	1,05	55	1,06%
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	rendita Catastale rivalutata	1,05	140	1,06%
Fabbricati LOCATI ai sensi dell'Art.19, co.2, lettera c) del Regol. IUC: Negozi, laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/1, C/3, C/4 e C/5	rendita Catastale rivalutata	1,05 1,05	55 140	0,90%
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari con fini di lucro	gruppo D (escluso D/5)	rendita Catastale rivalutata	1,05	65	1,06%
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	rendita Catastale rivalutata	1,05	80	1,06%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL n.201/2011)	A/6 e D/10	rendita Catastale rivalutata	1,05	160 per A/6 & 65 per D/10	ESENTE
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio		1,25	135	0,76%
Terreni Agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio		1,25	75	0,76%
Aree Fabbricabili	Valore di mercato				0,76%

8. **di stabilire** la detrazione dall'imposta dovuta di Euro 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alle categorie di immobili A/1, A/8 e A/9 e adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'ammontare del tributo dovuto, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l'unità immobiliare, appartenente alle categorie di immobili A/1, A/8 e A/9, è adibita ad "abitazione principale" da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
9. **di prendere atto** che, ai sensi dell'Art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
10. **di prendere atto** che, ai sensi dell'Art. 1, commi 640 e 677, Legge n. 147/2013, la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può eccedere il limite dell'1,06%;
11. **di prendere atto** che il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in "autoliquidazione", esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
12. **di inviare** copia conforme della deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'Art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, e s.m.i.;
13. **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, secondo quanto previsto dall'Art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Indi, in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, con 15 voti favorevoli e 6 astenuti (Nello Romualdi, Carmelo Antonio Terzo, Giovanni Antonio Bafundi, Carmela Porcelli, Vincenzo Giovannini, Monica Tomassetti).

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267.

Firma per i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – TUEL 18.08.2000 n.267:

Regolarità tecnica
F.to Dott. Francesco BATTISTA

Regolarità contabile
F.to Dott. Francesco BATTISTA

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Bruno DI MARCANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Aprilia li, 21 SET. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo,

Aprilia li, 21 SET. 2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

La stessa deliberazione:

[] È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

21 SET. 2015

Aprilia, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

Divenuta esecutiva per il termine decorso di dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Aprilia, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena PALUMBO